



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



MINISTERO
DELL'INTERNO



Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE

“LEGALITÀ” 2014 - 2020

FAQ

(aggiornato al 06.05.2024)

D - Visto che In caso di circuito diretto, la documentazione di gara e contrattuale deve contenere la seguente clausola: *“Il contratto è sottoposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte dell'Autorità Competente e, qualora previsto, del controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 1, lett. g della L. 14.01.1994, n. 20”*. e che tale clausola sospensiva non è stata recepita dal nuovo Codice degli Appalti 36/2023 e sembra essere stata sostituita da una condizione risolutiva ai sensi Articolo 18. - Il contratto e la sua stipulazione, comma 8 che si riporta di seguito *“8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato”*.

Si chiede se è corretto l'inserimento della condizione risolutiva al posto della condizione sospensiva o alternativamente la dicitura esatta da inserire nel contratto al fine dare seguito quanto riportato nelle linee guida a pag. 23. *“Il Responsabile dell'Ufficio Gestione (nel caso di circuito finanziario diretto), a seguito dell'esito positivo delle verifiche espletate dall'Ufficio Controlli, assume il decreto di approvazione contrattuale e di impegno di spesa. L'efficacia dei contratti, quindi, è sospesa fino all'emanazione del decreto di approvazione sopra richiamato.”*

R - In considerazione dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti d.lgs. 36/2023 che abroga il d.lgs. 50/2016, per le procedure di gara avviate a far data dal 1° luglio 2023, non può trovare applicazione la condizione sospensiva dell'efficacia del contratto.

Nella documentazione di gara e contrattuale va comunque specificato che l'impegno dell'Autorità di Gestione del Programma a corrispondere le spese sostenute dal soggetto attuatore (appaltatore) resta subordinato all'esito positivo delle verifiche espletate dall'Ufficio controlli e alla conseguente assunzione del decreto di impegno da parte del Responsabile dell'Ufficio competente.

Si precisa che in caso di esito negativo dei controlli e di mancata assunzione dell'impegno a valere sulle risorse del Programma, le spese derivanti dal contratto devono intendersi esclusivamente a carico del Beneficiario.